



COMUNE DI GERACE
(Provincia di Reggio Calabria)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 12
DEL 14/07/2015

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione IMU anno 2015.

L'anno 2015 il giorno **quattordici** del mese di **Luglio** alle ore **09:20** convocato dal Sindaco con avvisi scritti in data 07/07/2015 prot. n. 5233 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Varacalli in sessione ordinaria di prima convocazione il **Consiglio Comunale**, composto da:

Presenti: SI NO

VARACALLI Giuseppe (Presid.)	X	
MACRI' Giuseppe	X	
CATALDO Antonio	X	
FILIPPONE Giuseppe	X	
LAROSA Nicola	X	
RINALDIS Andrea	X	
MARTURANO Luca	X	
GRATTERI Angelo	X	
CUSATO Giuseppe	X	
PEZZIMENTI Giuseppe	X	

Presenti: 10 Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Grazia Daniela Ferlito.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il seguente parere ai sensi del T.U.EE.LL.:

Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Si passa al quinto punto posto all'o.d.g. Il Presidente illustra la proposta. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Cusato: nella seduta del 30/05/2015 avevamo già formulato una proposta di agevolazioni sull'imposta dell'IMU. Riproporla oggi non avrebbe senso ma nonostante ciò la riproponiamo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il

comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/08/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/08/2014, immediatamente esecutiva;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;

RICORDATO che questo Comune, per l'anno di imposta 2014, non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011, previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale (solo per categorie A/1, A/8, A9, dello 0,2 per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76 per tutti gli altri immobili);

RICORDATO altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, conv. in legge n. 34/2015, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto di €. 84.516,12 a fronte di un corrispondente incremento del gettito IMU stimato sui terreni agricoli per l'anno 2014;

CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 6 del 30/05/2015 è stato modificato e integrato il Regolamento della Iuc, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 21/08/2014, prevedendo di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale secondo quanto riportato al Titolo 2 – Disciplina dell'Imposta Municipale Propria, all'art. 7 comma 6;

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 06/07/2015, immediatamente eseguibile;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e la relazione previsionale e programmatica, dal quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio: la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote di base;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante: l'aumento dell'aliquota di base per alcune fattispecie;

RICHIAMATO:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

RICHIAMATA la proposta deliberazione di Consiglio Comunale, inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2015, come di seguito riportato:

Abitazione principale e assimilate: 1 per mille;

Altri immobili: 1 per mille;

RITENUTO pertanto approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,86
Abitazioni tenute a disposizione	0,86
Altri immobili	0,86
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni sotto l'aspetto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Non essendoci ulteriori richieste di interventi;

Presenti 10 – con 7 voti favorevoli - 3 contrari (Cusato Gratteri Pezzimenti) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di approvare, per l'anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,86
Abitazioni tenute a disposizione	0,86
Altri immobili	0,86
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DELIBERA

Con 7 voti favorevoli - 3 contrari (Cusato Gratteri Pezzimenti) espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL e dell'art. 3 del regolamento del sistema dei controlli interni si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giulio Cusato

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giulio Cusato



Deliberazione di C.C. n. 12 del 14/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(F.to Giuseppe Varacalli)

Il Segretario Comunale
(F.to D.ssa Grazia Daniela Ferlito)

Parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giulio Cusato

Parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giulio Cusato

E' copia conforme all'originale.

li, 30-07-2015



Il Resp. del Settore Finanziario
(Dott. Giulio Cusato)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna prot. n. 5994

li, 30.07.2015



MESSO INCARICATO

ESECUTIVITA'

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva in data

- Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Grazia Daniela Ferlito)